


100
COMUNE DI CASTELTERMINI

Pubblicato n. 135 del 13-3-94
al 23-3-94
venne per effetto di quest'ultimo appalzo
di ricorso


Castellermi di 23-3-94

Il Sindaco, Comunale



REGOLAMENTO COMUNALE

Per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.



PREAMBOLO

Il Comune di Casteltermini, Ente Autarchico territoriale facente parte della Regione Siciliana a statuto speciale, riconosce come sua precisa ed ineludibile prerogativa istituzionale, la facoltà di organizzare, promuovere, patrocinare e favorire la realizzazione di tutte quelle iniziative, attività e manifestazioni che abbiano come esclusiva finalità il miglioramento della qualità della vita e che rivestano un marcato e rilevante interesse pubblico nello sport, nelle attività culturali, artistiche, sociali, religioese, scolastiche, promo-turistiche, scientifiche, folkloristiche, ecologiche, ambientali ed affini e similari.



Art.

Art. 2

I

C

Ne:

CAPO I - NORME GENERALI

Oggetto del Regolamento

Art. 1 Col presente regolamento vengono disciplinate:

- A) la concessione di sovvenzioni;
- B) la concessione di contributi;
- C) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- D) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ed in qualunque forma a Persone, Associazioni, Enti Pubblici e non.

Art. 2 Definizioni di Principio e campi d'intervento.

Ai soli fini esemplificativi con precisazione che alcune delle successive enunciazioni di principio trovano specifica attuazione in altri particolari regolamenti, delibere e convenzioni del Comune di Casteltermi- ni, si precisa che:

- A) per concessione di sovvenzioni si intende il finanziamento totale o parziale di speciali iniziative a scopi altamente sociali, di ricerca e similari aventi rilevante entità e marcato spessore di prevedibile e sicuro beneficio collettivo;
- B) per concessione di contributi si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per le attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, promo-turistici, sportivi, affini e similari, capaci di riverberare un evidente e tangibile beneficio per la collettività castelterminese;
- C) per concessione di sussidi ed ausili finanziari si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative di libero sviluppo della personalità del cittadino concorrendo così a determinare e costituire le condizioni per realizzare quel minimo vitale espressamente previsto dalla legislazione regionale di settore, in applicazione dell'enunciato dell'Art.38 della Carta Costituzionale;

Nel dettaglio, per una migliore comprensione del presente punto C), si

MUN. MUN. MUN. MUN.

...isa ulteriormente che:

per sussidi si intende un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento od all'affievolimento di un acclarato stato di indigenza del nucleo familiare o della persona;

2) per ausilio finanziario si intende un intervento mirato e teso a concorrere al superamento, o a mitigarne gli effetti, di un particolare stato di intervenuta difficoltà del nucleo familiare o della persona singola, dovuto a cause imprevedibili e straordinarie e come tale esso riveste carattere di straordinarietà, " una tantum ";

3) le previsioni del suddetto punto C), riconducibili prevalentemente al regime normativo della L.R. 22/86 con le modalità attuative e di accesso, fissate dalla circolare dello Assessore regionale degli Enti Locali n° 143 del 4 maggio 1987 e dal Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 1987, vengono autonomamente disciplinate con regolamentazione a parte, nel rispetto delle risorse disponibili, a titolo specifico, della L.R. 8.11.1988 n°33 e con le limitazioni di cui alla Circolare dell'Assessorato regionale agli Enti Locali n°9 del 20.7.1989;

4) nella medesima linea gestionale vengono ricomprese le problematiche settoriali relative ai servizi in favore della terza età, normati in Sicilia dalle leggi regionali n°87/1981, 14/1986 e 27/1990, la cui disciplina attuativa è affidata ad autonomi rapporti regolamentari.

5) per attribuzione di vantaggi economici si intende la fruizione di un bene di proprietà del Comune di Casteltermini dello stesso in possesso a qualsiasi titolo o della fornitura di un servizio (trasporto alunni, trasporto disabili, assistenza igienico - sanitaria disabili e similari) senza la corresponsione di un corrispettivo.

Analogamente sono riconducibili ed integrabili, nella fattispecie, tutte le forme di patrocinio e di collaborazione senza erogazione di denaro.

Art. 3 Apporti Collaborativi

recisa
per
to o
dell
per
per
tà
din
le
del
Ass
sid
taz
na
L.F
e le
h
ve
por
n°
ti
tà
D
or
de
sa
n
n
pa
A
t
ART.

precisa ulteriormente che:

1) per sussidi si intende un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento od all'affievolimento di un acclarato stato di indigenza del nucleo familiare o della persona;

2) per ausilio finanziario si intende un intervento mirato e teso a concorrere al superamento, o a mitigarne gli effetti, di un particolare stato di intervenuta difficoltà del nucleo familiare o della persona singola, dovuto a cause imprevedibili e straordinarie e come tale esso riveste carattere di straordinarietà, " una tantum ";

3) le previsioni del suddetto punto C), riconducibili prevalentemente al regime normativo della L.R. 22/86 con le modalità attuative e di accesso fissate dalla circolare dello Assessorato regionale degli Enti Locali n° 143 del 4 maggio 1987 e dal Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 1987, vengono autonomamente disciplinate con regolamentazione a parte, nel rispetto delle risorse rese disponibili, a titolo specifico, della L.R. 11.1988 n°33 e con le limitazioni di cui alla Circolare dell'Assessorato regionale degli Enti Locali n°9 del 20.7.1989;

4) nella medesima linea gestionale vengono ricomprese le problematiche settoriali relative ai servizi in favore della terza età, normati in Sicilia dalle leggi regionali n°87/1981, 14/1986 e 27/1990, la cui disciplina attuativa è affidata ad autonomi rapporti regolamentari.

D) per attribuzione di vantaggi economici si intende la fruizione di un bene di proprietà del Comune di Casteltermini dello stesso in possesso a qualsiasi titolo o della fornitura di un servizio (trasporto alunni, trasporto disabili, assistenza igienico - sanitaria disabili e similari) senza la corresponsione di un corrispettivo.

Analogamente sono riconducibili ed integrabili, nella fattispecie, tutte le forme di patrocinio e di collaborazione senza erogazione di denaro.

ART. 3 Apporti Collaborativi

Viene stabilito che, per quanto concerne gli incentivi sotto qualunque

forma da accordare a Società Sportiva o per iniziative comunque refluenti nel campo dello Sport, la giunta è tenuta ad acquisire, in ossequio alla legge regionale n°8/78, il parere preventivo e non vincolante della Consulta dello Sport, da ricostituirsi in ragione di un membro per ogni disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e da scegliersi fra le società sportive di Casteltermini, regolarmente affiliate e federate.

Tale Consulta, presieduta dal Sindaco e dall'Assessore allo Sport, è assistita da un dipendente con organiche funzioni di segretario.

ART. 4 Destinatari degli incentivi.

Destinatari degli incentivi di cui alle lettere "A", "B" e "D" dell'Art.2, qualunque sia la forma di erogazione o concessione, sono:

- A) le persone fisiche;
- B) le persone giuridiche;
- C) le Associazioni, i Gruppi, i Comitati, i Circoli, i Clubs non aventi personalità giuridica la cui attività, in favore della quale viene richiesto l'incentivo, abbia per la cittadinanza castelterminese, un rilevante spessore sociale ed un evidente beneficio.

ART. 5 Ambito territoriale

Possono avanzare istanza finalizzata con le procedure di cui al successivo Art.9, unicamente i soggetti di cui all'Art. 4 la cui attività si svolge prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Casteltermini e che comunque abbiano a Casteltermini la sede legale (o amministrativa (se persone giuridiche, associazioni, ecc..)) o che (nel caso di persone fisiche) abbiano a Casteltermini la residenza da almeno 6 mesi.

Eccezionalmente sono ammesse agli incentivi altresì persone fisiche, giuridiche, associazioni ecc. non in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, qualora la iniziativa oggetto della richiesta sia organicamente collegabile ad un sicuro beneficio che andrebbe a ricavarne la cittadinanza di Casteltermini. Tale valutazione, in questa particolarissima ipotesi, dovrà inequivocabilmente risultare da circostanziata relazione, redatta nelle forme con le procedure istruttorie di legge, da parte dell'Ufficio competente



e con l'eventuale parere della Commissione preposta ove eletta.

Art.6 Risorse finanziarie

Le richieste di incentivi nelle forme previste dalle lettere A), B), D), dell'art.1 sono finanziate, nei limiti delle somme effettivamente disponibili:

- 1) dal reparto delle somme destinate al Comune di Casteltermini ex L.R. n°1 2.1.19
- 2) dai fondi autonomi del bilancio comunale;
- 3) dai fondi ex L.R. 64/1984 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) dai fondi ex L.R. 68/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) dalla quota ex L.R. 8.11.1988 n°33 che copre le esigenze finanziarie della L.R. 9.5.1986 n°22 per le quote risultanti dal riporto, utilizzabili per le iniziative disciplinate con il presente regolamento;
- 6) da qualunque altra fonte legislativa, regionale e nazionale, vigente od emanando che possa essere atta, nella sostanza, ad essere utilizzata per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità, con il presente regolamento disciplinati;
- 7) dagli apporti di Enti Privati, esterni al Comune di Casteltermini, che mettano a disposizione fondi o risorse mirati al perseguimento degli scopi prefissati con il " Preambolo " di questo regolamento.

Al fine di rendere più agevole e duttile l'intero meccanismo erogatore, tutte le iniziative che saranno recepite ed accolte, verranno inserite, per quanto riguarda gli impegni finanziari, di norma in un programma annuale, redatto dal Consiglio Comunale.

L'Amministrazione comunale, attraverso gli assessorati competenti renderà pubblici con idonei mezzi di informazione, gli incentivi accordati fornendo gli estremi delle somme da erogare e la loro imputazione nei capitoli del bilancio.

Art.7 Criterio gestionale: momento erogatore.

Con riferimento alle statuizioni dell'art. 35 della L.R. 11.12.1991 n°48 e nel rispetto delle procedure istruttorie di legge, di cui al 1° comma del

art.1,
 2.1.197
 a L.R.
 ziative
 mananda
 nimento
 ttano a
 ati con
 tte lev
 riguard
 iglio
 ublici
 remi de
 e
 omma del

l'art.1 di questo regolamento, la Giunta provvederà, ad adottare specifici atti deliberativi con i quali, previa approvazione del programma generale delle manifestazioni, attività ed iniziative ritenute meritevoli degli incentivi, approvato dal C.C., verrà contestualmente approvato nei limiti della somma ~~prevista~~ eroganda prevista per ogni singola iniziativa, attività o manifestazione, anche il preventivo dettagliato di tutte le voci delle spese oggetto dell'incentivo medesimo. L'incentivo, qualunque sia la forma dell'intervento, potrà essere liquidato o concesso solo dopo che l'atto deliberativo sarà divenuto esecutivo a tutti gli effetti.



Gli interventi incentivanti potranno essere accordati solo ed esclusivamente agli Enti delle associazioni legalmente costituite a seguito di domanda circostanziata ed adeguatamente motivata e documentata.

Al fine di rendere possibile una corretta, razionalizzazione degli interventi la istanza dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il mese di Settembre dell'anno a cui si riferisce.

Dalla istanza dovranno chiaramente emergere:

- 1) l'oggetto;
- 2) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- 3) il grado di coinvolgimento dei cittadini ed il beneficio che la comunità castelterminese potrebbe ricavarne;
- 4) il programma con la indicazione delle/e data/e;
- 5) la indicazione degli altri Enti pubblici, economici o Privati a cui è stata fatta analoga richiesta ed il relativo eventuale riscontro.

Alla istanza sottoscritta ed autenticata ai sensi degli artt. 4 e 15 della L.15/1968, limitatamente ai soggetti di cui ai punti " B " e " C " del precedente art. 4, dovrà allegarsi:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo notarile, comprensivo dell'elenco dei costituenti, dello Statuto sociale da dove risulti, inequivocabilmente, che da parte del soggetto istante (Persone Giuridica, Associazione etc.) non viene perseguito alcuno scopo di lucro;
- b) copia autenticata del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, regolarmente approvato dagli organi statutari;
- c) copia autenticata del bilancio preventivo dell'anno finanziario di riferimento, con circostanziata elencazione di somme eventualmente previste, con contribuzioni od in altra forma dal CONI, da Banche, da Privati, da altri Enti, dalla Federazione di appartenenza, etc.;
- d) documentazione aggiornata all'anno di riferimento comprovante (per le Società sportive) l'affiliazione ad una federazione sportiva riconosciuta dal CONI;
- e) declatoria, sotto forma di disciplinare, con la quale si riconosce la discrezionalità del Comune di Casteltermine, secondo le condizioni fissate con il presente regolamento, nello erogare l'incentivo richiesto e che l'eventuale concessione non costituisce, a nessun titolo, diritto alla continuità per gli anni successivi e che, ancora, si riconosce espressamente al Comune di Casteltermine il diritto di procedere, in qualsiasi momento e tutte le volte che si ritenesse opportuno e necessario, al

controllo con proprio personale sull'effettivo e corretto utilizzo dello incentivo accordato secondo le finalità per cui è stato richiesto, con espressa intesa che in caso di comprovata inadempienza, parziale o totale, il Comune di Casteltermini, resta legittimato, ora per allora, a revocare in tutto o in parte, l'incentivo concesso.

Le Società sportive, in particolare, nel produrre il richiesto preventivo dovranno dettagliatamente indicare:

- il tipo di Campionato al quale si partecipa;
- l'attività che si intende svolgere;
- il numero, degli allenatori, degli istruttori, degli atleti regolarmente iscritti alla federazione di appartenenza.

Per le istituzioni pubbliche e segnatamente per le scuole dell'obbligo e superiori è sufficiente che assieme alla istanza, siano prodotti il preventivo ed il programma dell'attività da effettuarsi, secondo la programmazione dell'attività educativo - didattica. Non saranno prese in considerazione, tutte quelle istanze la cui documentazione verrà riconosciuta incompleta o comunque non conforme alle previsioni del presente regolamento o che dovessero essere prodotte dopo il 30 Settembre dell'anno di riferimento. Per le associazioni sportive chiedere il parere preventivo del CONI, se necessita

Art.9 Quantizzazione degli incentivi

L'entità dell'incentivo da accordare ai soggetti che ne abbiano requisiti e che abbiano avanzato istanza, corredata, dalla documentazione prescritta, di norma non può superare il 50% (cinquanta per cento) della spesa complessiva documentata.

L'incentivo sarà erogato da parte della Giunta in due soluzioni. La prima, -nella misura del 50% (cinquanta per cento) dell'entità dello stesso, con l'atto deliberativo di impegno

La seconda, per il restante 50% (cinquanta per cento), a presentazione di regolari fatture a consuntivo, relative allo intero preventivo presentato. La non presentazione della fattura comporterà l'obbligo della restituzione del parziale finanziamento erogato.

La quantizzazione dello incentivo non è ovviamente, applicabile nei riflessi di tutte le quelle attività, iniziative e manifestazioni che il Comune di Casteltermini promuove, partecipa ed organizza in proprio, in modo esclusivo o comunque con partecipazione prevalente e maggioritaria e di cui al successivo art.10 di questo regolamento.

siva-
di do-
nenti-
ro il
5 del-
" del
l'elen-
voca-
Asso-
rio
ari;
di ri-
e pre-
da Pri-
er le
onosciu
ce la
ni fis-
esto e
itto
ce espre
ualsias
, al



ART.10 ATTIVITÀ, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI INTERESSE COMUNALE

Il Comune di Casteltermini promuove,patrocina iniziative,attività e manifestazioni che,per l'acclarata e consolidata valenza,costituiscono momenti di esaltazione dei valori religiosi,civili,sociali,culturali,sportivi e folkloristici propri della coscienza popolare,concorrono a dare all'esterno l'immagine di una città in grado di offrire attrattive di polivalenti interessi,e sono essenziali ad un permanente richiamo turistico.V L'organizzazione di dette iniziative,attività e manifestazioni può essere svolta direttamente dal Comune,sotto il diretto controllo del Sindaco o dell'Assessore competente,o affidata ad un comitato organizzatore composto da cittadini che saranno scelti di volta in volta dalla Giunta Municipale,secondo criteri di competenza e di sensibilità alle iniziative,alle attività e/o manifestazioni da realizzare.

Il comitato organizzatore,d'intesa con il Sindaco o l'Assessore competente,nominerà nel suo seno il Presidente,il TESoriere ed il Segretario.

La Giunta Municipale emetterà mandato di pagamento a favore del Presidente e del Tesoriere del comitato organizzatore,per affrontare le spese di tutta la manifestazione.

Il Presidente ed il Tesoriere del C.O.,a conclusione della manifestazione,e comunque non oltre 60 giorni,avranno l'obbligo di presentare dettagliato rendiconto con allegate regolari pezze giustificative.

La Giunta Municipale con proprio atto deliberativo procederà successivamente all'approvazione di detto rendiconto.

La Giunta Municipale predispone annualmente,entro il termine di approvazione del bilancio comunale,apposito programma che realizzi sia le iniziative patrocinate dal Comune e già istituzionalizzate,sia le altre di rilevante importanza.

E' fatto espresso divieto di suddividere artificiosamente le forniture o i servizi al fine di non superare il limite previsto dal comma precedente.

Ogni tre anni, a partire dal 1994, gli importi di cui sopra saranno rivalutati sulla base del tasso programmato d'inflazione previsto per il triennio, o, in mancanza, dell'aumento del costo della vita, sempre rapportato al triennio, calcolato dall'ISTAT.

CAPO III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art.12 Scopo

Scopo esclusivo ed unico che legittima la concessione dei contributi è il RAGGIUNGIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE.

Gli incentivi, pertanto, sono diretti alla attuazione di speciali iniziative che il Comune di Casteltermini realizza, anche mediante convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative, Comitati, Istituti ecc. in settori del sociale (tossicodipendente, handicappati, anziani, ecc.). In questa ottica gli interventi possono prescindere dalla nozione di territorialità di cui all'art.5 del presente regolamento, alla imprescindibile condizione che gli accordati interventi siano ad esclusivo vantaggio della popolazione residente nel Comune di Casteltermini.

Art.13 Carattere dei contributi

Viene fedelmente riportato quanto fissato con l'art.11, capo 2°, di questo regolamento.

DI

9

CAPO II

CONCESSIONE DI " SOVVENZIONI "

Art.11 " " "
Carattere delle Sovvenzioni

Fermo restando quanto fin qui fissato dal presente regolamento (artt. 2,4, 5, 6, 8, 9), si stabilisce che le " sovvenzioni " di cui al presente Capo II, possano avere il seguente carattere:

- A) STRAORDINARIO, quando sono oggetto di un unico intervento incentivante che si esaurisce con la erogazione di una somma preindicata, senza costituire impegno per gli esercizi finanziari futuri;
- B) CONTINUATIVO, quando sono oggetto di un rapporto convenzionale costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

Le fasi istruttoria e procedurale sono quelle già fissate con l'articolato della parte generale.

10

11

C A P O IV

Attribuzione di "vantaggi economici"

Art. 14 Scopo della concessione di vantaggi economici.

Lo scopo della concessione di vantaggi economici che il Comune di Castel-termini può accordare, risiede unicamente nel perseguimento di un fine tutelato o tutelabile, rientrante nello schema previsionale di cui al "Preambolo" di questo regolamento.

Art. 15 Natura del "vantaggio economico"

La natura della concessione di vantaggi economici si riferisce:

A) al godimento di un bene comunale in casi eccezionali o di assoluta necessità, ove la legge non disponga altrimenti, mediante:

- la concessione di alloggi e loculi cimiteriali di proprietà comunale o comunque posseduti dal Comune a qualsiasi titolo, con delibera dell'organo collegiale competente;

- la concessione di sale, locali comunali per conferenze, convegni ecc.;


- la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

- la concessione di qualsiasi altra proprietà, pertinenza, mobiliare ed immobiliare patrimonialmente appartenente al Comune di Castel-termini o comunque dallo stesso a qualsiasi titolo possedute e di cui liberamente dispone, con delibera dell'organo competente.

Nel caso di concessione riguardante la fruizione di sale e locali di proprietà comunali, i concessionari sono tenuti al pagamento:

1) di un corrispettivo che in ogni caso non può essere inferiore al carico delle imposte e sovrimeposte e delle spese di custodia e di manutenzione che il Comune sostiene per detti beni (art.93 O.R.EE. LL.), se trattasi di concessione riguardante fruizione esclusiva e continuativa degli stessi;

2) di un corrispettivo pari al % del carico delle imposte e sovrimeposte e delle spese di custodia e di manutenzione dei beni concessi se trattasi di fruizione non esclusiva ma continuativa, in ogni



- as
- as
Vien
dell
mes
Alcu
o. tro
Caste

caso superiore a tre mesi;

3) di un corrispettivo giornaliero compreso tra il massimo di L. 100.000 ed il minimo di L. 10.000, da stabilire di volta in volta da parte del Sindaco a seconda dei locali concessi, se tratta si di fruizione non esclusiva di locali di durata inferiore a tre mesi.

I corrispettivi di cui ai punti 2) e 3) saranno ridotti del 50% se si riferano a concessioni riguardanti fruizione di sale e locali per attività che hanno fini culturali, sociali religiosi, turistici ecc.. e non fini di lucro. Le suddette concessioni hanno sempre carattere provvisorio e non potranno protrarsi oltre le cause che le hanno determinate.

B) Alla fruizione di un servizio senza corrispettivo e a tariffa agevolata nei seguenti servizi:

- trasporto pubblico;
- trasporto scolastico;
- mensa scolastica;
- refezione scolastica;
- ricovero anziani;
- ricovero minori;
- trasporto disabili;
- assistenza domiciliare;
- attività sportive, a mercato spessore sociale, ora non individuato, che in prosieguo l'Amministrazione Comunale ritenesse di istituire.

Per i servizi etichettabili "a domanda individuale" la Giunta Municipale, con le procedure di legge, provvederà ogni anno a fissare le quote di partecipazione di quanti vi sono tenuti, avendo cura di ottenere da ogni singolo servizio "a domanda individuale" una quota nella misura minima stabilita dalla legge vigente.

I servizi "a domanda individuale" sono:


- trasporto scolastico;
- mensa scolastica;
- refezione scolastica;



- assistenza domiciliare anziani;
- assistenza domiciliare handicappati;

Viene stabilito che le delibere con l'indicazione delle aliquote, a carico delle fasce non esenti, saranno adottate per i servizi scolastici entro il mese di luglio precedente l'inizio dell'anno scolastico.

Alcuni sei servizi di cui alle lettere "A" e "B" di questo articolo, trovano o troveranno applicazione in altri regolamenti o convenzioni del Comune di Casteltermini.



li il
 o a
 lo-
 riferan-
 e han-
 pro.
 data
 in
 con
 a-
 er-
 a

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Termine istruttoria.

Per l'istruttoria delle istanze valgono i termini e i modi previsti dalla L.R. 30/4/91 n.10.

Art.17 Strutture organizzative preposte: individuazione.

Le strutture organizzative competenti e responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, sono le rispettive istituende aree funzionali di competenza, all'interno delle quali sarà individuato il funzionario responsabile.

Art.18 Norma speciale: lotta alla delinquenza mafiosa.

Quando il destinatario dell'incentivo svolge attività imprenditoriale e in tutti i casi dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti sostitutivi ai sensi della vigente legislazione sulla lotta alla delinquenza mafiosa: e ciò prima della erogazione di qualsiasi incentivo.

Art.19 Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

Nella ipotesi che si tenda necessario l'intervento incentivante del Comune in sostituzione di oneri gravanti sullo Stato, su altri Enti o Privati, fermo restando il diritto di rivalsa ed in assenza di diverse disposizioni di questi ultimi, è impossibile fare ricorso alle statuizioni tutte del presente regolamento.

Art. 20 Norma transitoria

Al fine di non pregiudicare le attività tutte dei soggetti aventi diritto a richiedere ed ottenere incentivi da parte del Comune, limitatamente all'anno 1993, non si applica la previsione del termine perentorio del 30 Settembre, entro il quale la istanza corredata dalla documentazione indicata deve essere prodotta.

Per il 1994 le istanze dovranno essere presentate entro il 60° giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per il 1993 sono fatte salve le ^{clausole} clausole presentate entro i termini previsti dal precedente regolamento.

Art. 21 Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio:

- allo Statuto del Comune di Casteltermini;
- alle norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- alle convenzioni vigenti;
- alle leggi regionali, nazionali e regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 22 Pubblicità

A norma dell'art.25 della L.27/12/1985 n.816, copia del presente regolamento sarà tenuta a completa disposizione del Pubblico che ne faccia richiesta, che per effetto anche delle previsioni della L.R. 30/04/1991 n.10, potrà prenderne visione in qualsiasi momento.

Copie, inoltre, dovranno essere rimesse:

- Ai Consiglieri Comunali;
- ai Dirigenti Comunali cui sono stati affidati i servizi normati;
- al Comandante la Polizia Municipale;
- alla Segreteria del Comune, dove verrà custodito l'originale, oltre ad un congruo numero di copie.

Un estratto verrà diffuso a mezzo manifesti ed attraverso i mezzi di informazione.

Art; 23 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il riscontro tutorio e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi, con la contemporanea pubblicazione all'Albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

dalla
ia e di
vedimen-
za, allo
e in tutti
ocedimenti
enza mafio
omune in
fermo re-
questi
regolament
tto a ri-
anno 1993,
ntro il
rodotta.
dall'entra
visti dal
rinvio: